

PROSPETTIVE E LIMITI DELL'AUTONOMIA PRIVATA

STUDI
IN ONORE DI
GIORGIO DE NOVA

Tomo II

a cura di

GREGORIO GITTI, FRANCESCO DELFINI e DANIELE MAFFELS

con la collaborazione di

ANDREA DALMARTELLO e CAMILLA FERRARI



GIUFFRÈ EDITORE

ISBN 9788814209079

© Copyright Dott. A. Giuffrè Editore, S.p.A. Milano - 2015

La traduzione, l'adattamento totale o parziale, la riproduzione con qualsiasi mezzo (compresi i microfilm, i film, le fotocopie), nonché la memorizzazione elettronica, sono riservati per tutti i Paesi.

Tipografia «MORI & C. S.p.A.» - 21100 Varese - Via F. Guicciardini 66

MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA
L'ADOZIONE NELL'OTTOCENTO:
UN ISTITUTO IN UN IRREVERSIBILE DECLINO?

Mi sono già occupata di adozione tra medioevo e età moderna addentrandomi, sul lungo periodo, nel profondo medioevo, quando l'istituto, applicato e reimpiegato secondo le necessità della società, si rivelava denso di 'scopi' e capace di realizzare, da un verso, l'*imitatio naturae*, di dare un figlio a chi di figli non ne aveva, e insieme finalità successorie, ben espresse nell'*adoptio in hereditatem*. Tra basso medioevo ed età moderna si continua 'nel solco del passato', non senza che, qua e là, affiorino segni di resistenza e di ostilità in rapporto alle due funzioni assolute dalle pratiche adottive, talora malviste dal nucleo più ristretto degli appartenenti alla famiglia di sangue e dunque fonte di tensioni e di penose, dolorose controversie giudiziarie. (1)

Giunta al termine di quello studio, comparso nelle *Mélanges de l'École française de Rome* (2012), nell'incalzare di un secolo aperto alla 'modernità' quale è, a mio avviso, il Settecento, concludevo con queste osservazioni, che mi piace qui riportare perché indicano la direzione di marcia *tra passato e futuro... tra luci ed ombre*:

«Seppure non di uso frequente, l'istituto continua il suo cammino, come attestano le sparse fonti qua e là da me richiamate, piuttosto

(1) V. MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, *L'adozione tra medio evo ed età moderna: un istituto al tramonto?*, in *Mélanges de l'École française de Rome*, 2012: URL: <http://mefrim.revues.org/22>, V. anche gli altri saggi apparsi nella raccolta miscellanea delle *Mélanges* 124-1 (2012), dedicata specificamente alle *Pratiche dell'adozione in età bassomedievale e moderna*, ed ora la raccolta di saggi *Figli d'elezione. Adozione e affidamento dall'età antica all'età moderna*, a cura di MARIA CLARA ROSSI, MARINA GARBELLOTTI, MICHELE PELLEGRINI, Roma, Carocci Editore, 2014.

a titolo esemplificativo, per l'impossibilità di 'dominare' un insieme comunque oceanico di testi 'giuridici', che se ne occupano attraverso i secoli e alle varie latitudini e dare di essi conto, sì che il suo vivere, per così dire sotto traccia, è preludio ad un risorgere, talora sotto vesti mutate, durante la rivoluzione francese, in una nuova concezione della famiglia e della società, fondata su principi più egualitari, e, di seguito, nell'età napoleonica (e nel *Code civil*). Laddove questo mette radici, l'esperienza maturata nel periodo della sua vigenza sarà rinnovellata sotto governi diversi (2). Ma questa è un'altra storia...

Un epilogo? Non pare considerando in retrospettiva, lungo l'arco dei secoli successivi, i futuri sviluppi, spesso tormentati, eppure indicativi di una necessaria presenza nell'ordinamento di un istituto che trova la sua ragione d'essere, all'oggi, in motivazioni 'naturali'.».

Cercherò di proseguire il 'viaggio' soffermandomi sulle vicende ottocentesche per attestare, se ce ne fosse bisogno, quanto l'adozione e le forme di affidamento, via via escogitate dal legislatore e forgiate dalla pratica (di cui nelle pagine che seguono non mi occuperò), siano inevitabilmente connesse, in modo assai stretto, alle esigenze ed ideologie della società in cui operano, termometro sensibile dello sviluppo socio-economico e culturale di questa e degli scopi man mano perseguiti.

Proprio le difficoltà incontrate nel corso dell'Ottocento per conservare ma soprattutto rendere operativo, in una realtà sempre più complessa, un regime dalle radici antichissime sono una testimonianza da un verso dell'imprescindibile peso di una tradizione dura a morire e, dall'altro, di un'ambiguità o, piuttosto, ambivalenza degli scopi di un istituto, che può, ancora ai nostri tempi, soddisfare esigenze 'egoistiche' sebbene quasi mascherate dalla 'centralità' dell'interesse del minore, ma che, all'epoca di cui si discorrerà in queste pagine, è anco-

(2) Cfr. GIULIO VISMARA, *IL diritto in famiglia in Italia dalle riforme ai codici Appunti*, Milano, Giuffrè, 1978, pp. 30, 44-45; ora in ID., *Scritti di storia giuridica*, 5. *La famiglia*, Milano 1988, pp. 68-69; MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, *Persone e famiglia (diritto medievale e moderno)*, in *Digesto IV (discipline privatistiche)*, Torino, UTET, 1995, spec. p. 516, 519; ANNE LEFEBVRE TEILLARD, *Introduction historique au droit des personnes et de la famille*, Paris, Presses Universitaires de France, 1996, p. 286 ss.

ra visto in particolare, se non in maniera prevalente, come teso ad assicurare una discendenza. Sono proprio queste problematiche che vorrei far emergere fondandomi sul continuo contrappunto con le fonti.

Già dal 1789 prendeva corpo una tendenza ad accogliere l'adozione nella legislazione francese. Con un decreto di principio del 18 gennaio 1792 l'adozione ritornava nell'ordinamento; il favore per un suo largo impiego cresceva e vi era anche chi, come Oudot, avrebbe voluto costringere ciascun cittadino a dichiararsi padre naturale o protettore adottivo di un fanciullo: in siffatta prospettiva l'adozione veniva così concepita come un dovere sacro, ineludibile per ogni cittadino privo di figli.

Il fine politico e sociale dell'istituto era chiaramente espresso: lo dichiarava senza reticenze Cambacérès che, nel *Rapport* al primo progetto del *Code civil* presentato alla Convenzione Nazionale il 9 agosto 1793, considerando l'adozione un'istituzione ammirevole, le attribuiva il merito di condurre, senza crisi, alla divisione delle fortune (3).

Berlier e Oudot, autori di progetti al riguardo presentati alla Convenzione, non soltanto la vedevano in questa luce (Berlier: «il faut qu'elle soit un des moyens qui amèneront sans crise la division des grandes fortunes et cette mise de l'ordre politique ne saurait être oubliée dans un établissement de cette nature»), ma pure come un atto di liberalità, di beneficenza per proteggere fanciulli privi di genitori: l'ammettevano perciò anche da parte di chi avesse figli, imponendo all'adottante soprattutto un dovere di educazione e, fissando un tetto al numero dei figli adottivi, miravano proprio a permettere al novello padre di provvedervi in maniera soddisfacente (4).

Tali concezioni, presenti nei primi tre progetti Cambacérès, erano destinate gradatamente ad eclissarsi, fino al punto che, nel progetto

(3) PIERRE-ANTOINE FENET, *Recueil complet des travaux préparatoires du code civil*, I, Paris, Videcoq, 1827, réimpression Osnabrück, Otto Zeller, 1968, p. 7.

(4) Cfr. THÉOPHILE BERLIER, *De l'adoption. Idées offertes à la méditation de ses collègues*, Paris, Imprimerie Nationale, 1793, p. 1; CHARLES-FRANÇOIS OUDOT, *Essai sur les principes de la législation des mariages privés et solennels du divorce et de l'adoption qui peuvent être déclarés à la suite de l'acte constitutionnel*, Paris, Imprimerie Nationale, s.d.

redatto dalla Commissione nominata nell'agosto del 1800, per l'istituto non vi era posto (5).

Ma già le Corti d'appello e poi la Corte di Cassazione non tarderanno, nelle loro osservazioni sul progetto della Commissione, a reclamarne la reintroduzione (6).

Sono suggestive le espressioni usate da Cambacérès nel *Rapport* fatto alla Convenzione Nazionale il 9 agosto 1793, quando fu presentato il primo progetto di Codice civile. Dato per scontato l'inserimento dell'adozione, già decretato dalla Convenzione, non rimaneva che regolarne l'esercizio tenuto conto della benevolenza del legislatore, come avveniva nel progetto preparato: «L'adoption est tout à la fois une institution de bienfaisance et la vivante image de la nature. Le respect dû à cette double qualité a déterminé le mode que nous venons de vous soumettre. L'adoption donne plus d'étendue à la paternité, plus d'activité à l'amour filial; elle vivifie la famille par l'émulation; elle la répare par de nouveaux choix; et en corrigeant les erreurs de la nature, elle en acquitte la dette en agrandissant son empire. C'est le rameau étranger enté sur un tronc antique; il en ranime la sève; il embellit la tige de nouveaux rejetons; et, par cette insertion

(5) FENET, *Recueil complet...*, I, spec. p. 101-102 (CAMBACERES, *Rapport fait à la Convention Nationale sur le 2e projet de Code civil*, séance du 23 fructidor an 2.-9 septembre 1794), pp. 148-149 (CAMBACERES, *Discours préliminaire prononcé ... au Conseil des Cinq Cents lors de la présentation du 3e projet de Code civil, faite au nom de la commission de la classification des lois*, Messidor an IV); FENET, *Recueil complet...*, II, Paris, Videcoq, 1827, p. 62 ss. (*Projet de la Commission du Gouvernement présenté le 24 thermidor an VIII*. V. comunque MARCEL GARAUD, *La Révolution française et la famille: Histoire générale du droit privé français (1789-1804)*, Paris, Presses Universitaires de France, 1978, pp. 93-107, anche per l'indicazione delle fonti utili per la ricostruzione delle vicende dell'istituto; JEAN-LOUIS HALPERIN, *L'impossible code civil*, Paris, Presses Universitaires de France, 1992, spec. p. 109, 112, ove si sottolinea l'interesse della Convenzione dal settembre 1792 al giugno 1793 per l'adozione, seppure di intensità inferiore a confronto con la disciplina sulla filiazione naturale e, la materia delle successioni, giudicata da ultimo J. CHOMILIER, *Esquisse d'une histoire de l'adoption. Du code d'Hammurabi à 1923*, in JACQUES CHOMILIER-MICHEL DUYME (éds), *Adoption: un lien pour la vie* Marseille, Solal Editeur, 2009, spec. pp. 48-53, JENNIFER NGAIRE HEUER, *La famille et la nation*, New York, Cornell University, 2005, spec. pp. 27, 47 ss., 62, 83, 86 ss., 140 s.

(6) Cfr. FENET, *Recueil*, II, p. 505 ss.

heureuse, elle couronne l'arbre d'une nouvelle moisson de fleurs et de fruits: admirable institution que vous avez eu la gloire de renouveler, et qui se lie si naturellement à la constitution de la république, puisque elle amène sans crise la division des grandes fortunes». (7) E nei *Motifs de la méthode que l'on a suivie dans la distribution du code civil* il concetto veniva ribadito: « L'adoption, cette institution protectrice, cette sage et bienfaisante émule de la nature, n'appartient pas moins à l'état des personnes: elle le confère à l'enfant » (8). Seguiva un titolo VII del primo progetto Cambacèrès, di ventiquattro articoli, che ne agevolava l'applicazione rimuovendo alcuni limiti, come quello di non avere figli, riducendo l'età minima dei genitori adottivi alla maggiore età purché vi fosse una differenza di almeno quindici anni per il padre e di tredici per la madre adottiva, semplificando la procedura e gratificando i genitori adottivi di fronte alla comunità per il loro gesto generoso: «Les noms des citoyens qui auront adopté des enfans, seront honorablement inscrits dans un tableau, ce tableau sera affiché en la principale salle des séances de la municipalité où ils résideront» (9).

Nel secondo progetto si conferma il favore emerso dall'inizio della Rivoluzione: «... l'adoption, institution morale, ressource contre la stérilité, nouvelle nature qui supplée au défaut de la première, qui, sans multiplier les êtres, multiplie les familles, augmente les relations par les sentiments; bienfait de la législation, qui ajoute un lien de plus à la société. L'adoption imite la nature, C'est une raison pour accorder à tous le sexes le droit d'adopter, pour exiger qu'il y ait entre l'adoptant et l'enfant adoptif la distance de la puberté, pour ne pas souffrir qu'un des époux puisse adopter sans le consentement de l'autre...». La normativa proposta, nei suoi scarni sei articoli (ma l'intero progetto consta di soli 297) limita l'adozione ai minori di quindici anni e prescrive per entrambi i coniugi la differenza d'età ris-

(7) FÉNET,., I, *Recueil*, pp. 6-7.

(8) *Ibidem*, p. 12.

(9) *Ibidem*, pp. 29-31.

petto all'adottando di quindici anni (10): la fisionomia trasmessa dal passato sembra mutare in maniera profonda.

Ma già nel terzo progetto Cambacérès del 1796 l'adozione non è più così favorita, non è aperta a coloro che hanno già figli, né possono essere adottati fanciulli maggiori di quattordici anni salvo che l'adottante abbia «recueilli des enfants abandonnés ou dont l'origine était inconnue» o «s'en est chargé au su de leurs père et mère». Cambacérès modella il suo *Discours préliminaire* in rapporto al leggero cambio di rotta sopravvenuto dopo gli sconvolgenti eventi rivoluzionari di quegli anni: ricollegandosi a quanto detto nel *Rapport* sul secondo progetto e ... alla normativa allora proposta, che escludeva l'adozione in assenza di una differenza d'età tra l'adottante e l'adottato pari a quindici anni e se l'adottato aveva più di quindici anni, confermava l'orientamento espresso, anzi abbassava l'età massima dell'adottando a quattordici anni «...pour faire cesser la possibilité de l'adoption avec l'âge où finit la candeur de l'enfance, précaution nécessaire afin d'empêcher l'esprit d'intérêt de surprendre le vieillard crédule, moyen sûr pour déjouer les manoeuvres de ceux qui chercheraient à s'introduire dans une famille opulente par des complaisances trompeuses et par des soins affectés...». La preoccupazione di promuovere adozioni, concluse alla leggera, lo spinge anche a fissare, da un lato, l'irrevocabilità dell'atto adottivo dalla parte dell'adottante, e, dall'altro, la libertà di recedere dal rapporto per il figlio adottivo nel primo anno dopo la maggiore età (11).

Tormentato è anche il cammino dell'adozione dopo la presentazione del progetto redatto dalla Commissione governativa nominata da Napoleone nel 1800. Nella seduta del Consiglio di Stato del 27 novembre 1801 Berlier presenta un progetto che si propone di superare le obiezioni mosse dagli oppositori del passato, in modo che l'adozione sia «la consolation des mariages stériles et une vaste carrière de secours pour les enfants souvent très-nombreux de pères et mères pauvres». Maleville e Tronchet manifestano la loro ostilità ma il futuro Impera-

(10) *Ibidem*, pp. 101-102, 111.

(11) *Ibidem*, pp. 148-149, 208-209.

tore si rivela da subito propenso a favorire l'istituto e, nella seduta del 5 dicembre 1801, sostiene con vigore la sua opportunità, fino a elevare l'adozione a *une espèce de nouveau sacrement*, rafforzato dall'intervento del potere legislativo («Le législateur, comme un pontife, donnera le caractère sacré»): nella sua visione il figlio adottivo deve rompere il legame con la propria famiglia d'origine per acquistare in quella adottiva tutti i diritti di un figlio 'naturale', non puro erede ma vero figlio («Le fils adoptif doit être comme celui de la chair et des os») (12).

Dopo l'ordine di sospensione dei lavori del 2 gennaio 1802 la ripresa data dal 18 novembre dello stesso anno con la presentazione da parte di Berlier della quarta redazione del titolo *De l'adoption*, a testimonianza di tutta evidenza del suo percorso accidentato. La sezione legislativa del Consiglio di Stato, incaricata da Napoleone di riconsiderare l'istituto, conferma l'atteggiamento negativo espresso in passato (Tronchet non esita a manifestare tutta la sua ostilità), mentre Napoleone, dapprima fautore di un regime volto a troncare i legami con la famiglia naturale, è pronto a discostarsi dalla sua originaria posizione e a proporre una disciplina più 'moderata', contraddistinta dalla trasmissione del nome e dei beni dell'adottante, conservando i vincoli tra la famiglia d'origine e l'adottato, previo consenso delle parti all'atto e la successiva omologazione del Tribunale e della Corte d'appello; all'agitato confronto fa seguito una quinta redazione presentata dallo stesso Berlier il 2 dicembre 1802 (13).

A questa linea si adegua il Tribunato, dopo un dibattito anch'esso alquanto accidentato dal 6 gennaio 1803, e infine, dopo una ulteriore redazione ad opera del 'povero' Berlier per tenere conto delle intese raggiunte in proposito tra la sezione di legislazione del Consiglio di Stato e il Tribunato ad esito dei rilievi mossi, si giunge ad successiva approvazione definitiva da parte del Consiglio di Stato, non disposto a recedere dalle posizioni assunte su due questioni al centro di dissenso

(12) FENET, *Recueil*, X, pp. 247- 402, spec. pp. 288-289 : ivi l'intervento del Primo Console ; 359 ss., 367-368, per l'intervento moderatore del primo Console; pp. 374-378 (quinta redazione del titolo).

(13) FENET, *Recueil*, X, pp. 359 ss

tra i due organi. Al termine di questo faticosissimo iter Berlier presenta finalmente il 12 marzo 1803 al Corpo legislativo, assieme a Thibeaudeau e Lacuée il progetto di legge, corredato da un assai ricco *exposé des motifs*; espletate altre formalità necessarie, il Corpo legislativo, dopo una nuova discussione, puntellata dal discorso pronunciato dal tribuno Gary, fatto di chiaroscuri, decreta nella sessione del 23 marzo 1803 la legge, che sarà poi promulgata nel successivo 2 aprile (14).

Il *code civil*, futuro *Code Napoléon*, destinato a divenire legge in vigore nel Regno italico a partire dal 1806, consente l'adozione agli artt. 343-360, ma in presenza di particolari condizioni: tali sono che l'adottante sia nell'impossibilità di avere figli, abbia almeno cinquanta anni e che la differenza di età tra quest'ultimo e l'adottato sia di almeno quindici anni, che l'adottato sia maggiore di età e, se ha il padre e la madre, o uno solo di essi, ottenga, fino ai venticinque anni, il loro consenso e, dopo questa età, il loro 'consiglio' mediante l'atto rispettoso, che infine (in tal caso si deroga alla rigidità di principi prima affermata riguardo alla minore età) l'adottante abbia avuto, almeno per un periodo di sei anni, durante l'età minore del pupillo, cura di lui «con somministrargli sussidi». Si prevedono inoltre due tipologie di adozione, la testamentaria, prevista dall'art. 366, e la 'remuneratoria', disciplinata dall'art. 345, che la consente come ricompensa per avere l'adottato salvato la vita dell'adottante in circostanze eccezionali, esemplate dal codice stesso nel caso di combattimento, incendio o tempesta.

Intorno a questa particolare fattispecie, contraddistinta da caratteristiche di straordinarietà, Jules Verne inanellerà le vicende di Clovis Dardentor, ricco industriale di Perpignano nel romanzo omonimo, pubblicato nel 1896, e costruito intorno alle aspirazioni di un giovane personaggio ad essere adottato dal facoltoso Dardentor, che invece gli salverà la vita, mentre la giovane Louise, contesa tra due suoi spasimanti, finirà, ella sì, per uccidere il leone che minaccia Clovis e per divenire sua figlia adottiva. La vicenda è emblematica di un impiego, ai nostri occhi di contemporanei, distorto dell'istituto, non piegato alle

(14) *Ibidem*, p. 403 ss. sulla discussione davanti al Tribunato; 420-478 sulla discussione davanti al Corpo Legislativo, fino all'approvazione definitiva.

finalità assistenziali, che oggi si considerano precipue, ma a prospettive di essenziale ordine patrimoniale (15).

In Italia, prima dell'introduzione del *Code civil*, che, laddove è applicato, sostituisce il regime pregresso, si elaborano progetti che, come nel caso di quelli composti da Alberto De Simoni per il Regno d'Italia, sembrano quasi un ponte tra passato e futuro: ancorati alla vecchia tradizione d'ancien régime, possono essere pure al centro di proposte di modifica di segno diverso, anche rispetto al sistema precedente e al 'modello' francese', quasi convitato di pietra dell'operazione legislativa. Lo scopo che affiora dal complesso delle norme predisposte, pure se non espresso a chiare lettere, è sempre quello di fornire «un mezzo legale per supplire alla mancanza dei figli naturali», come affermerà nel 1803 Pompeo Signorini, incaricato dal Ministro Guardasigilli Bonaventura Spannocchi, di rivedere il testo di De Simoni.

Lo stesso Signorini annoterà, all'avvio delle sue riflessioni, che «in questo titolo mi pare che si tenga troppo dietro alla legislazione romana senza oggetto utile, e forse con qualche pregiudizio» (16). In effetti il linguaggio del legislatore risente di questa origine nel presupporre una struttura familiare di stampo risalente, una differenza tra adozione e arrogazione, tra un figlio adottivo che sia sotto la patria potestà del padre naturale e un altro «che sia di sua piena ragione» (I redazione), o «che sia di suo pieno diritto, la quale nelle leggi romane si dice arrogazione». E tuttavia se ne discosta laddove, ad esempio, non stabilisce un'età minima per adottare ma richiede solo che l'adottante sia «in età capace di essere padre, e madre naturale dell'adottato» (I redazione), integrato, nella seconda redazione del 1803, come requisito di idoneità, da «che non sia privo della fisica potenza di generare». Su una simile formulazione Signorini consiglierà, visti gli obblighi di alimentare ed educare il figlio adottivo, incumbenti sul futuro padre adot-

(15) V. VISMARA, *IL diritto in famiglia in Italia*, p. 102; ID., *Adozione (diritto intermedio)*, in *Enciclopedia del diritto*, I, Milano, Giuffrè, 1959, pp. 581-584, ora in ID., *Scritti di storia giuridica*, 5. *La famiglia*, pp. 198-199.

(16) Cfr. PIERGIORGIO PERUZZI, *Progetto e vicende di un codice civile della Repubblica italiana (1802-1805)*, Milano, Giuffrè, 1971, spec. pp. 300-305: libro I titolo III *Della adozione* (I redazione 1802); libro I titolo IV *Della adozione* (1803).

tivo, di richiedere il compimento del trentesimo anno d'età, come pure di fissare il divieto di adottare «chi ha oltrepassato l'ottavo anno», oltre a reputare opportuna una maggiore assimilazione alla condizione del figlio legittimo, «talmente che, sciolti tutti i diritti e doveri civili che aveva questi verso il padre naturale, passasse nella podestà del padre adottivo e avesse verso il medesimo quei dritti di successione, etc., e doveri, che aveva prima dell'adozione verso il padre naturale», da conservare pure nell'eventualità di sopravvenienza di figli legittimi e naturali all'adottante (17).

Negli Stati della Restaurazione – è cosa ben nota – il regime napoleonico, per questo, come per molti altri istituti, è fonte e 'modello' di ispirazione: non vi è tuttavia una pedissequa imitazione, per lo meno in alcuni codici, che esprimono talora, nei dettagli, 'sensibilità' locali.

Rimane allo stato di progetto quanto la Commissione, presieduta dall'avvocato concistoriale Vincenzo Bartolucci, elabora nello Stato Pontificio intorno al 1818. Un titolo, l'XI del libro I, è dedicato all'adozione, retta da principi che, all'apparenza, sembrano prevedere un'applicazione più larga a confronto con i rigidi requisiti contemplati dal *Code civil*: nessuna traccia si ritrova dei sei anni di cure ininterrotte prestate durante la minore età dall'aspirante padre adottivo, ex art. 345 del codice francese, o del salvataggio della vita dell'adottante in circostanze eccezionali esemplate da una battaglia, da un incendio o da un naufragio; lo scarto di età tra adottante e adottato è ridotto a quattordici anni rispetto ai quindici della legislazione d'oltralpe, ma già nel progetto successivo del 1846, mai giunto ad entrare in vigore, compare un'età minima dell'adottante di sessant'anni e uno scarto di quindici anni almeno tra adottante e adottato, mentre non sembra esclusa la possibilità di un'adozione di un bambino se, all'art. 154, si prevede che «l'adottato che ha compiuta l'età degli anni 7 deve acconsentire nell'adozione» e, secondo la modifica proposta nel 1849, si ammette la revoca dello stesso consenso da parte dell'impubere adottato, una volta giunto alla pubertà, sino al raggiungimento dei diciotto anni, mentre

(17) POMPEO SIGNORINI, in PERUZZI, *Progetto e vicende*, p. 301.

scompare, nella revisione dello stesso progetto risalente al 1849, il riferimento a «quei beni goduti da questo che sono soggetti a fedecompresso o maggiorasco», volto a precisare la sfera dei diritti successori del figlio adottivo, «che non ha verun diritto verso i parenti dell'adottante né da quei beni goduti da questo che sono soggetti a fedecompresso o maggiorasco». Non se ne può dedurre però che all'origine dell'esclusione espunta vi fosse l'opportunità di abolire il fedecompresso e il maggiorasco, pure messa in luce da alcuni esponenti del mondo forense dello Stato pontificio, quali Stefano Camilli e Filippo Ricci, allora avvocati di Rota, perché tanto nel progetto del 1818 quanto in quello del 1860 ad essi si dava di certo un non mediocre spazio (18).

L'iter dei lavori preparatori, che si snoderà a Parma dal 1814/15 al 1820, reca l'impronta delle influenze tanto francese quanto, in misura senza dubbio minore, austriaca, alla cui tradizione il Ducato appare legato (19). Il primo progetto della Commissione parmigiana, risalente al 1815 e pubblicato nel 1816, è ricalcato sul reticolato normativo del *Code civil*, adottato a Parma negli anni precedenti: gli articoli dal 144 al 158 risentono nel profondo della derivazione napoleonica, del resto comune a molte altre parti di quel progetto (20); non lo stesso può dirsi del progetto (inedito) approntato dalla cosiddetta Commissione milanese che, in un sequela di articoli dal 189 al 218, rivela un'attenzione

(18) Cfr. MIRELLA MOMBELLI CASTRACANE, *La codificazione civile nello Stato pontificio*, I. *Il progetto Bartolucci del 1818*, Napoli, Edizioni Scientifiche, 1987, pp. 31-33 (per l'inquadramento temporale, l'iter del progetto e gli estensori v. spec. pp. XI-CII); II. *Dal progetto del 1846 ai lavori del 1859-1863*, Napoli, Edizioni Scientifiche, 1988, pp. 23-25 (per l'iter progettuale dal 1846 al 1863 v. spec. pp. XV-LXXXIX, spec. pp. XXVII ss. per le posizioni di Stefano Camilli e Filippo Ricci); 98-103 per il titolo *Delle sostituzioni*, elaborato con ricchezza di disciplina già nel progetto del 1818 (v. vol. I. *Il progetto Bartolucci*, pp. 136-146).

(19) V. MARIA GIGLIOLA DI RENZO VILLATA, *Dall'ABGB al codice civile parmense: i lavori della Commissione milanese*, in *ABGB e codificazione asburgica in Italia e in Europa* (Pavia 11-12 ottobre 2002), Padova, CEDAM, 2006, pp. 110-185; Ead., *Diritto codice civile e cultura giuridica a Parma nell'età di Maria Luigia*, in *Diritto cultura giuridica e riforme nell'età di Maria Luigia* (14-15 dicembre 2007), a cura di GIUSEPPINA BAGGIO e EDOARDO FREGOSO, Parma, MUP, 2011, pp. 23-80; già EAD., *La codificazione civile parmense*, Milano, Giuffrè, 1979.

(20) Cfr. Parma, Archivio di Stato, *Progetto di codice civile per gli Statidi Parma, Piacenza e Guastalla*, Parma, dalla Stamperia Imperiale, 1816, pp. 28-30.

più acuita nei confronti dell'adottante, escluso da una procedura d'adozione se «avendo avuto figli anteriormente all'adozione fosse incorso nella perdita, o privazione della patria podestà nei casi contemplati dagli articoli 135, e 137, quelli che volontariamente si fossero privati della potenza di generare, quelli che fossero stati condannati per delitti di procurato aborto, di esposizione d'infante, d'infanticidio, di omicidio in linea discendente o nel coniuge...». Si tratta di una serie di preclusioni, in sostanza di divieti che mostrano chiaramente lo scopo voluto dal legislatore di autorizzare un'adozione in presenza di condizioni anche soggettive, 'positive' per così dire, dell'aspirante padre adottivo, a fronte di un elenco di situazioni potenzialmente pregiudizievoli per un esercizio delle prerogative di padre adottivo virtuoso: in questo senso si deve anche interpretare l'art. 198 che, occupandosi dei motivi che possono autorizzare la 'negativa' del consenso all'adozione da parte del padre naturale del minore adottato, del tutore o del marito della donna adottante, reputa motivo valido a negare lo stesso consenso, o l'autorizzazione del giudice in caso di ricorso contro la negativa, «specialmente ...l'immoralità, e cattiva condotta di chi vuole adottare». L'adozione così configurata appare, rispetto ad altri regimi della stessa epoca, più incline a considerare l'istituto in una prospettiva non prevalentemente egoistica, nell'interesse di chi adotta, ma idoneo a recepire anche l'interesse dell'adottando a ricevere cure, educazione e formazione da parte di chi si presuppone idoneo a fornirle in maniera soddisfacente (21).

L'iter dei lavori prosegue irto di ostacoli: la Commissione di Revisione nominata nel 1817, incaricata di rivedere i progetti precedenti, si occupa con meticolosa precisione anche del titolo dedicato all'adozione, vagliato in ogni dettaglio dal Vice Procuratore Garbarini al quale è stato assegnato. Significativo appare il suo esordio: «le adozioni dovevano ritenersi nel nuovo Codice non già per l'uso di esse fra noi, ma

(21) Parma, Archivio di Stato, Fondo *Presidenza dell'interno*, s. *Riforma dei codici*, b. 2(20): *Progetto di codice civile per gli Stati di Parma, Piacenza, e Guastalla secondo le Riforme ed Aggiunte proposte dal Presidente dell'I.R. Tribunale d'Appello Generale di Milano Don Francesco Patroni... Col parere di Giureconsulti Conte Luigi Valdrighi ... ed Avvocato Rocco Marliani...*, pp. 49-57 (ms.).

pel rispetto dovuto ad una istituzione romana». Fatta questa premessa, che si dimostra in linea con uno scarso utilizzo dell'istituto all'epoca, segue un giudizio positivo dell'operato della Commissione di Parma, della quale sono lodate le capacità di ordine espositivo ed anche le scelte di politica del diritto compiute, a confronto con l'eccessiva estensione del reticolato normativo proposto dalla seconda Commissione, 'rea' di avere «rifuso intieramente il titolo». Rigettate gran parte delle 'innovazioni' milanesi, se ne accolgono le proposte sull'età minima dell'adottante (50 anziché 60 anni), del resto simili alla norma napoleonica, che tuttavia consentiva l'adozione del solo maggiore d'età, a differenza di quanto sul punto condiviso con i Milanesi da Garbarini: all'origine sta, ad avviso di Garbarini, una ragionevole motivazione (si parla di «buone ragioni»), che mira a permettere all'adottante (è una speranza 'ragionevole' nutrita dal revisore, in forza dell'abbassamento d'età del futuro padre adottivo e di una maggiore speranza di vita) di «vegliare all'educazione, e di provvedere in vita alla fortuna dell'adottato». Sono ragioni che pongono in luce una configurazione dell'adozione, volta a promuovere in maggiore misura del passato gli interessi di chi è adottato (22).

Data la principale fonte di ispirazione, per questo, come per molti altri istituti, non si ebbero perciò grandi diversità tra codice e codice, tanto riguardo agli effetti quanto rispetto ai requisiti: ne sono una testimonianza gli artt. 266 ss. del Codice per lo Regno delle Due Sicilie (1819), gli artt. 138 ss. del Codice di Parma Piacenza e Guastalla (1820), gli artt. 188-209 del Codice albertino (1837), ma anche il Codice civile austriaco (1811; 1816 per l'entrata in vigore nel Regno Lombardo-Veneto) che, ai §§ 179 ss., non mostrò diverso orientamento, pure se tra gli interpreti degli stessi codici si può rilevare talora una sensibilità peculiare riguardo a taluni profili, come succede per il divieto di adozione dei figli illegittimi, esistente in quasi tutti i codici sopra menzionati.

(22) Parma, Biblioteca Palatina, ms parm. 394: *Processi verbali originali delle sedute della Commissione istituita da S.M. la Principessa Imperiale Maria Luigia Arciduchessa d'Austria, Duchessa di Parma, Piacenza e Guastalla, con decreto 23 febbraio 1817, per la revisione dei progetti del Codice civile pe' suoi Stati*, vol. I *Sedute dal giorno 2 marzo 1817 al 12 giugno successivo*, pp. 470-487.

È il caso della legislazione austriaca, nella quale, pure, una notificazione governativa dell'8 marzo 1816 prescrive lo stesso divieto di adozione, mancante nell'*ABGB*, interpretato da Basevi, sulla scia dell'opinione di Winiwarter, in maniera circoscritta, nonostante che il termine 'genitori' della notificazione comprendesse, ex § 42 dell'*ABGB*, anche gli ascendenti, ammessi perciò ad adottare « in quanto ad essi non militano quei motivi di pubblica morale che fanno riprovare l'adozione dei figli illegittimi per parte del padre, anzi in essi è un ufficio di pietà» e, comunque – lo si fa rilevare – a favore giocano ragioni pratiche, quali quelle di far sorgere un obbligo di mantenimento in soggetti che altrimenti non ne sarebbero gravati, ma sempre badando a non creare 'ingiustizie' e a non privilegiare un solo discendente a scapito di altri (23).

Ma il quadro d'insieme non cambia se leggiamo la trattazione dedicata da Jacopo Mattei ne *I paragrafi del Codice civile austriaco avvicinati dalle leggi romane, francesi e sarde*, uscito a Venezia nel 1852: vi troviamo una più accentuata prospettiva comparatistica, del resto presa anche come obiettivo dell'opera nel titolo, sia diacronica, attraverso i richiami continui alla compilazione giustiniana e alle interpretazioni di essa fornite da Heinecke e Voet, e sincronica, con il confronto frequente, a mo' di contrappunto, con il codice francese, ma pure con il sardo, il prussiano, la dottrina francese, rappresentata da Merlin, Duranton, Rogron, Toullier e Grenier, vero specialista dell'istituto, e l'austriaca, che non si esita, in alcuni a casi, a contestare, pure se gli autori combattuti sono dello spessore scientifico riconosciuto di Gioachino Basevi e di Winiwarter. È il caso del divieto di adottare, incumbente su chi ha già figli legittimi, da estendersi, secondo l'opinione or ora menzionata di Winiwarter e Basevi, anche ai figli adottivi, e invece contrastato, nell'estensione, da Mattei «perché non è

(23) Cfr. ad es. GIOACHINO BASEVI, *Annotazioni pratiche al codice civile austriaco*, Milano, presso Domenico Bolchesi, 1859, pp. 90-93, con semplici 'annotazioni pratiche' al testo dei §§ 179-186, ed indicazione delle 'notificazioni governative' emesse negli anni successivi all'introduzione dell'*ABGB* nel Lombardo-Veneto, nonché integrazioni ed interpretazioni della dottrina austriaca accreditata del dettato normativo; v. poi spec. p. 90 per il divieto di adozione dei figli illegittimi.

permesso estendere una legge proibitiva oltre i confini ch'essa stessa ha circoscritti. Questa è l'opinione anche del Nippel» (24). La comparazione, come ho già accennato nell'affermare un sostanziale orientamento uniforme presente nei codici della restaurazione dell'area italiana, è perciò senza dubbio agevolata, pure se non si manca di porre in luce, laddove ci sono, le differenze, come avviene per il passaggio dell'adottato sotto la patria potestà dell'adottante, in conformità al § 183 dell'ABGB, esclusa invece nel codice francese e sardo.

O leggiamo quanto scrive in proposito Saverio Cangiano nelle sue *Lezioni di diritto positivo secondo il codice per lo Regno delle Due Sicilie*, promulgato nel 1819, per lo più sul calco del *Code civil*: l'esposizione dei principi guida e degli articoli del codice, assunto a normativa di riferimento, si svolge in maniera 'asettica' ed emerge netto lo scopo individuato dalla legge (e da Cangiano) di finalizzare l'adozione «solo in sollievo di coloro che non hanno figli, sì perché essa non dev'essere di pregiudizio a' diritti de' figliuoli legittimi»: in conseguenza, secondo quanto l'autore desume dal dettato legislativo, il figlio solamente concepito funge da ostacolo ad un'adozione da parte dei genitori del primo in forza della regola risalente «conceptus pro iam nato habetur» «ogni qualvolta lo addimanda il suo vantaggio» (25). Poiché il reticolato del titolo *Dell'adozione* risente fortemente della sua derivazione dal *Code civil*, anche l'interprete Cangiano non esita a riferirsi, per chiarire la portata della disciplina, ai lavori preparatori del *Code*, alla dottrina e alla giurisprudenza sviluppatasi su di esso, non senza che trapeli una velata ostilità ad un suo più largo uso (26).

In tutti scaturisce dall'adozione la trasmissione del nome, aggiunto al nome della famiglia originaria, il diritto agli alimenti, il diritto alla successione, senza che tuttavia l'adottante passi nella famiglia dell'adottante e senza che acquisisca normalmente il diritto a succedere

(24) JACOPO MATTEI, *I paragrafi del codice civile austriaco avvicinati dalle leggi romane, francesi e sarde*, Venezia, co' tipi di Pietro Naratovich, 1852, pp. 537-557.

(25) SAVERIO CANGIANO, *Lezioni di diritto positivo secondo il codice per lo Regno delle Due Sicilie*, vol. I, Napoli, dai Tipi di Azzolino e Compagno, 1841, spec. pp. 247-248.

(26) *Ibidem*, pp. 246-256.

re nella nobiltà e nel titolo, «fatta salva una sovrana concessione fatta sulla domanda dell'adottante» (art. 196 cod. albertino). Il diritto agli alimenti si configura come contraddistinto da carattere di reciprocità, 'garantito' da un'obbligazione naturale dell'adottante verso l'adottato e viceversa, mentre rimane in vita l'obbligazione naturale reciproca tra i genitori di sangue e l'adottato: «L'obbligazione naturale, che continuerà a sussistere tra l'adottato ed i suoi genitori di somministrarsi gli alimenti nei casi determinati dalla legge, sarà considerata comune all'adottante e all'adottato, l'uno verso l'altro» (art. 198 cod. albertino). Del resto «l'adottato rimane nella sua famiglia naturale nello stato medesimo come prima dell'adozione, e vi conserva tutti i suoi diritti» (art. 197 cod. albertino). Il diritto alla successione non si estende ai beni dei parenti dell'adottante, né, come puntualizza il codice albertino, a «quelli soggetti a vincoli di famiglia», ma, secondo il chiaro dettato dello stesso codice, l'adottato «sull'eredità dell'adottante avrà gli stessi diritti, che vi avrebbe il figlio nato dal matrimonio, anche quando vi fossero altri figli legittimi e naturali nati dopo l'adozione» (art. 199 cod. albertino). Si conservano perciò i vincoli originari di famiglia e si aggiungono a questi quelli derivanti dall'adozione, nei limiti già qui indicati.

Durante i lavori preparatori del codice albertino, che si ricollegano, per dichiarazione esplicita della Commissione, ai «Codici francese, di Parma e di Napoli», si discute variamente della disciplina migliore da approvare. Nel confronto con il *Code civil* si decide di abbandonare la cosiddetta tutela officiosa, non 'fortunata' nemmeno in Francia (lo fa notare molti decenni dopo Bartolomeo Dusi «per la semplice ragione che nessuno vuole impegnarsi verso il figlio prima di avere acquistato la certezza morale ch'egli sarà degno del beneficio» (27)), non si fa cenno all'adozione testamentaria, né all'altra forma di adozione remuneratoria di cui all'art. 345 del *Code*, proposta nel primo progetto e poi soppressa «essendo rarissimo il caso in cui possono concorrere tutte le condizioni

(27) BARTOLOMEO DUSI-BIAGIO BRUGI, *Della filiazione e dell'adozione (Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza, già dir. da PASQUALE FIORE e continuato a c. di BARTOLOMEO BRUGI, parte seconda Delle persone)* Napoli, Marghieri-Torino, UTET, 1924, spec. p. 899.

che vi sono contemplate, e potendo inoltre l'individuo, a cui fu salvata la vita, ricompensare altrimenti il suo salvatore senza ricorrere al mezzo dell'adozione»: la parola del Guardasigilli, che «pensa che l'articolo inserito soltanto perché esisteva nel codice francese è veramente una superfluità» è decisiva nell'esclusione di una simile eccezione (28).

L'adozione così configurata da regole, «la cui giustizia si fa sentire da ognuno», è vista in luce del tutto positiva da Giuseppe Poncini, autore di reputati *Commenti sul codice civile* (albertino). «Siccome istituzione vantaggiosa a chi la pratica, morale, e conforme all'interesse generale, l'adozione doveva trovare un luogo nel Codice. L'adozione è vantaggiosa a chi la pratica; essa difatti dà un bene all'adottante, cioè la qualità di padre, che la natura gli aveva negato; fa nascere nel suo cuore teneri sentimenti; gli assicura la consolazione e i soccorsi della riconoscenza; sottrae la sua vecchiaia alla solitudine capace di contristare e di abbreviare i suoi ultimi giorni; infine lo rende felice per tutto il bene che fa, e per tutte le cure che dà a colui che la legge gli permette di chiamare suo figlio. L'adozione è morale perché apre una nuova sorgente di relazioni e di benefizi tra gli uomini. Amatevi a vicenda, dice la religione, e l'adozione prepara questo vicendevole amore. Infine l'adozione è conforme all'interesse generale, tendendo ad assicurare una buona educazione ad individui, di cui sarebbero stati privi per i rigori della sorte. Così sorgeranno a vantaggio della società ingegni, che per difetto di coltura sarebbero sul nascere periti» (29). Siamo di fronte ad una rassegna, dettagliata a sufficienza, delle motivazioni di ordine affettivo, morale, religioso, in definitiva anche pratico, che giustificano l'istituto nell'ordinamento sabaudo: l'intento di carattere assistenziale e altruistico, conforme all'interesse generale, si congiunge all'interesse individuale, del singolo padre adottivo, fornendo una mol-

(28) Cfr. *Motivi de' Codici per gli Stati sardi*, vol. I, Genova, Tipografia della Gazzetta dei Tribunali, 1853, p. XVII, dove l'adozione «se l'adottato ha salvato la vita all'adottante» è ancora prevista perché «la legge non deve frapporsi come un ostacolo tra un beneficio così segnalato, e la riconoscenza che ne deriva», pp. 243-258, ma v. spec. p. 247 per la soppressione delle condizioni di cui all'art. 345 del *Code civil*.

(29) GIOVANNI PONCINI, *Commenti sul codice civile spiegato e ragionato*, vol. I, Asti, Tipografia Gabbiglia, 1839, spec. p. 356.

teplicità di ragioni atte a superare molte delle obiezioni che gli oppositori potevano muovere ad una sua efficace applicazione.

Ma leggiamo Michele Garilli, nelle sue inedite *Lezioni sulla prima parte del codice civile dello stato di Parma*, conservate nella Biblioteca Comunale piacentina, risalenti al 1833. Il docente dedica al titolo del codice civile parmense un'attenta analisi di taglio esegetico: articolo per articolo costruisce una disciplina che inserisce nella cornice sistematica del codice del Ducato, facendone rilevare le peculiarità, le motivazioni, a sfondo soprattutto 'egoistico' («la ragione di quest'articolo è che la legge accorda l'adozione come a sollievo, ed appoggio nell'età avanzata di chi trovasi senza prole...l'adottante... si determina nell'adottare per prolungare e perpetuare se sia possibile il nome della famiglia propria ed una agnazione fittizia»), la politica legislativa sulla famiglia che si intende perseguire, manifesta nella giustificazione offerta alla norma sull'età minima di sessant'anni per l'adottante («perché la legge nol permette a persona che abbia età minore... allettante invece al matrimonio, essendo nell'interesse della società che i matrimoni siano numerosi e frequenti, e chi non ha pensato a prendere moglie sino ai 60 anni e che non abbia figli a quell'età è presumibile che non pensi a prendere moglie od abbia figli, dovendo presumere che i matrimoni si effettuino nell'età giovanile piuttosto nell'avanzata...»), o nel divieto di adottare il figlio naturale («Quest'articolo è l'espressione della legge che vede sempre di mal occhio i figli nati fuori di matrimonio») (30).

Se è contemplato dunque dai codici della penisola, ciò non comporta comunque un largo impiego di esso nella pratica.

Nel corso dell'Ottocento all'adozione non si aprono infatti grandi prospettive: il professore e magistrato modenese Ludovico Bosellini, esprimendo nel 1860 le sue opinioni sul progetto di codice civile Casinisi, usava accenti lapidari: «Non mi soffermerò sull'adozione, la quale è oggimai lettera morta, avendo contro di sé i costumi. Dirò solo che l'art. 288 è, come in altre legislazioni, in opposizione con quello che

(30) MICHELE GARILLI, *Lezioni sulla prima parte del codice civile dello stato di Parma*, Piacenza, 1833, ms. conservato in Piacenza, Biblioteca Comunale, , ms. Com. Passerini Landi 99, ff. 32r-34v, spec. f. 32rv, 33v.

vieta l'indagine sulla paternità. Non vi è poi ragione sufficiente per escludere l'adozione dei minori di età (art. 287), mentre può anzi per quella essere più opportuna, essendo allora che si contraggono più vive affezioni. Suppongasì un fratello che privo di figli adottar voglia il figlio orfano di suo fratello; un ricco rimasto privo di figli che voglia adottare il figlio di un suo lontano parente» (31).

Per un tratto dei lavori preparatori del codice civile del 1865 l'adozione scompare: ancora Pisanelli, allora Guardasigilli, può scrivere nel *Discorso* pronunciato presentando al Senato il primo libro del 'suo' progetto: «Nel progetto non troverete ammessa l'adozione; essa è una istituzione che s'innesta naturalmente ad alcuni ordini, i quali non sono più conformi alla vita della società odierna; essa costituisce un'artificiale fattura dei rapporti di paternità e di filiazione, in contraddizione del vero; spesso si mostra come mezzo di eludere e defraudare le prescrizioni della legge, e talvolta racchiude una immoralità (libro I, titolo 7)» (32) Nella *Relazione*, nella tornata del 15 novembre dello stesso anno in Senato, si ritrovano i medesimi concetti: «Questa istituzione, che trae la sua origine da un concetto aristocratico, non si mostra conforme ai costumi dell'odierna società e in tutte le parti d'Italia ove le nuove leggi vennero codicizzate fu rare volte recata in atto e sempre circondata da sospetti. L'artificiale fattura dei rapporti di paternità e di filiazione che si opera col mezzo dell'adozione non è razionale, perché altera lo stato vero degli individui e falsa la natura, che la ragione civile può moderare non corrompere. Questa istituzione inoltre, come l'esperienza dimostra, apre l'adito a violare la legge che impedisce di legittimare la prole della quale non è ammesso il legale

(31) LUDOVICO BOSELLINI, *Intorno al progetto di codice civile. Lettera terza*, in *Monitore dei Tribunali*, I, 93 (1860: Milano, sabato 6 ottobre), p. 740: la *Lettera terza* (pp. 737-740) era stata preceduta da una prima 'puntata' *Intorno al progetto di codice civile* (nel medesimo periodico e nel medesimo anno, nrr. 69-70, pp. 549-551); dalla successiva *Lettera seconda* (nel medesimo periodico e nel medesimo anno, nr. 92, pp. 729-732) e dalle ulteriori *Lettere*.

(32) V. SEBASTIANO GIANZANA, *Codice civile preceduto dalle Relazioni ministeriale e senatoria, dalle Discussioni Parlamentari, e dai Verbali della Commissione coordinatrice. I. Relazioni*, Torino-Roma-Napoli, Unione tipografico-editrice, 1887, p. 12.

riconoscimento. E difatti sia qualunque la previdenza della legge, non potrà essere mai sicura che gli adottati abbiano quella pura origine che essa indispensabilmente richiede. Il figlio adottivo è sempre involto nel sospetto di un nascimento mal sicuro. Coloro che non possono avere uno stato, e che per la severità delle disposizioni tutelari dei buoni costumi non potrebbero avere una famiglia, vi si insinuano indirettamente col mezzo dell'adozione, acquistando il cognome dell'adottante, e partecipando ai diritti di successione. Ma fosse pure esagerato questo timore, sarà sempre certo però che il vincolo dell'adozione colloca accanto alla famiglia legittima una famiglia fittizia, e il più delle volte accumula gelosie, odii e rancori » (33). Sono parole che 'condannano' senza mezzi termini l'istituto, attribuendogli, per i tempi, una sorta di marchio d'ignominia e vedendone i soli aspetti negativi.

La Commissione senatoria manifesta tuttavia un'opinione contraria all'abolizione e l'istituto è recuperato all'ordinamento. Le parole di favore pronunciate dal senatore Vigliani si ricollegano alle antiche tradizioni romane ma sono insieme espressione di una concezione che va mutando e si adegua alle nuove finalità in vista dell'interesse dell'adottando, superando le obiezioni frapposte dallo stesso Pisanelli e ricollegandosi alla normativa napoleonica (oltre che alle parole dello stesso Napoleone), nonché ai codici della Restaurazione : «L'adozione, già nota agli Egiziani, agli Ebrei, ai Greci e ad altri popoli dell'antichità più remota, trovò il massimo favore presso il popolo di Roma, che le diede anche carattere d'istituzione politica, carattere che, caduta la Repubblica, scomparve a poco a poco sotto l'Impero, finché nel diritto

(33) V. *Del Progetto di codice civile pel Regno d'Italia presentato al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nelle tornate del 15 luglio e 26 novembre 1863*, Torino, Stamperia Reale, 1863: all'interno *Progetto di legge per l'approvazione del primo libro del Codice civile pel Regno d'Italia presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nella tornata del 15 luglio 1863*, ove, nella collocazione naturale del progetto del I Libro, manca l'istituto ; indi *Relazione sul Progetto del primo libro del Codice civile presentato in iniziativa al Senato dal Ministro Guardasigilli (Pisanelli) nella tornata del 15 luglio 1863*, ivi, pp. 16-17. V. LOREDANA GARLATI, *La famiglia tra passato e presente*, in SALVATORE PATTI-MARIA GIOVANNA CUBEDDU, *Diritto della famiglia*, Milano, Giuffrè, 2011, spec. p. 43, ma anche pp. 39-40.

pretorio, e più ancora nel nuovissimo diritto giustiniano, l'adozione null'altro divenne che un atto di beneficenza che non muta i rapporti dell'adottato colla sua famiglia naturale. Questa indole conserva ancora al dì d'oggi, dopo avere traversato presso alcuni popoli diverse vicende. Nel diritto italico si può affermare che sempre si sono conservate intorno all'adozione le ultime tradizioni romane, e se le adozioni più non si possono dire frequenti, non sono neppure tanto rare che non ne resti ancora viva e gradita la memoria nell'opinione generale. Un puro sentimento di beneficenza che avrà l'umanità, e il desiderio naturale all'uomo di vivere nei posteri hanno in origine ispirato questa imitazione della natura a sollievo di coloro che figli non ebbero, o ne rimasero orbatì... Mentre si muove accusa, forse non del tutto immeritata, di freddo egoismo agli uomini del nostro secolo, improvvido consiglio sarebbe l'avvalorarla collo spegnere una istituzione filantropica, la quale nutre ed avviva i più nobili sentimenti di generosità e di beneficenza...L'adozione non altera, non falsa, ma favoraggia e supplisce la natura. È una invenzione pietosa della legge, la quale è destinata a colmare un vuoto che una sorte avara ed avversa lascia non di rado nella vita dell'uomo. ». Quanto al timore che, ammettendo l'adozione, si aprisse la via all'ingresso nella famiglia legittima di figli nati fuori dal matrimonio, la Commissione osserva, per il tramite di Vigliani, che «rimane vietato ai genitori l'adozione di figli nati fuori di matrimonio, e sebbene la loro ricerca sia interdotta, possono tuttavia e debbono i magistrati chiamati ad approvare le adozioni, indagare e vegliare che a tale divieto non si faccia frode», sì chese la paternità naturale fosse o conosciuta o sospetta, i magistrati dovessero non dar luogo all'adozione; se così non era, caso considerato dal relatore molto infrequente, non c'era da rammaricarsi se «un figlio infelice, mancante di assistenza e di famiglia trovi l'una e l'altra nel beneficio dell'adozione, senza scandalo della società, ignara dei segreti vincoli paternali che lo uniscono all'adottante». Più avanti, nel proporre il nuovo titolo dedicato, controbilanciando per così dire le perplessità sollevate da Pisanelli, il Relatore Vigliani ha cura di precisare «che, coll'intendimento di conservare l'adozione fedele al suo vero scopo di filantropia, e

d'impedire che troppo leggermente si compia, si è stabilito che essa sempre debba avere per base una serie di precedenti atti di beneficenza continuati almeno per sei anni dall'adottante verso l'adottato nella di lui minore età, od almeno un supremo beneficio dell'adottato verso l'adottante, qual è quello di salvarne la vita ponendo a rischio la propria...» (è l'art. 217 del *Progetto senatorio*): l'eco del *Code civil* è del tutto percettibile, come pure quello della disciplina di una parte dei codici preunitari, pure se mancava una norma espressa quanto alla trasmissione dei titoli di nobiltà dall'adottante all'adottato, non prevista nell'art. 196 del codice albertino se non a seguito di « una speciale concessione sovrana» (34).

Gradatamente però la situazione cambia.

Pisanelli, Relatore del progetto nella discussione davanti alla Camera dei Deputati nel febbraio 1865, ricostruisce l'iter delle posizioni, dalla sua precedente, espressa nel progetto del 1863, fino a quella della Commissione senatoria, ma in una versione più 'temperata' di quella presente – così afferma – «nei Codici e nelle leggi precedenti». Tale regime – ricorda – nell'immediato passato, era stato ancora sottoposto a critiche, come quelle, ricordate, dell'on. Ninchi che, «lamentando che l'adozione si fosse limitata, aggiungeva: e perché impedita l'adozione del figlio naturale? (art. 205). Non può essere in alcuni casi consolazione per la famiglia, rimedio a grandi dolori, l'espressione del sentimento di un padre, che corregge i falli della sua vita?». Ma Pisanelli sembra granitico nel superamento di una simile obiezione: «Non l'abbiamo ammessa, la respingiamo perché, ove la legge apre vie franche e sicure, non deve, per giungere alla stessa meta, crearne altre coperte e tortuose: non vogliamo orpello» e, rivoltosi ai padri 'adulteri', li esorta ad essere 'onesti' con se stessi «Voi padre che avete tenerezza pel vostro figliuolo naturale, potete, dovete riconoscerlo, dite al paese che esso è vostro figlio! Ecco il rimedio che vi dà la legge: ecco quello che la coscienza vi impone, la società può approvare!» (35).

(34) GIANZANA, *Codice civile preceduto dalle Relazioni ministeriale e senatoria*, I, pp. 214-218.

(35) *Ibidem*, pp. 109-110.

D'altro canto v'è anche chi, ugualmente illustre giurista, come Pasquale Stanislao Mancini, può sostenere con vigore i benefici effetti della sua introduzione nell'ordinamento lamentando, nel corso della discussione parlamentare, il limite dei «due soli casi così rari e straordinari» apposti all'applicazione dell'istituto, al punto tale da «potersi dire illusorio il mantenimento di questa antichissima istituzione, certamente morale e benefica, vincolo di affetto e di gratitudine tra gli individui, e talvolta di ravvicinamento tra le diverse classi sociali» (36). Il limite dei «due soli casi così rari e straordinari» è destinato a cadere nei lavori della Commissione di Coordinamento a fine aprile del 1865: Enrico Precerutti, altro illustre giurista dallo «spirito critico e progressivo» (37), osserva che, dal momento in cui si è voluto il recupero dell'adozione nel progetto senatorio, e trattandosi di questione di principio, sulla quale la Commissione non può ritornare, non sia più il caso di discutere, se l'adozione sia utile e conveniente. Che quindi ammettendola, non si debba rendere illusoria, restringendone l'applicazione a due soli casi ben difficili ad avverarsi come sono quelli previsti dall'art. 217. Propone pertanto la soppressione di questo articolo, che è votata a maggioranza di 10 voti contro tre e perciò «resta soppresso» (38). Ammesso l'istituto, si provvede nella stessa Commissione a coordinare il reticolato normativo che lo contempla con il resto del codice: allo scopo si estende la cerchia dei titolari del consenso da prestarsi al matrimonio dei figli dai genitori naturali agli adottivi (art. 72), si integrano gli stessi nella sfera dei figli legittimi e si delimitano i loro diritti successorii all'adottante «in concorso anche dei figli legittimi» ma si escludono dalla successione di tutti i congiunti dell'adottante (art. 737 cod. 1865); si fissa la competenza della Corte d'Appello, anziché del Tribunale, nel procedimento di omologazione, con ciò evi-

(36) *Ibidem*, p. 190.

(37) Cfr. STEFANO SOLIMANO, *Precerutti, Enrico*, in *Dizionario Biografico dei Giuristi Italiani (secc. XII-XX)*, Bologna 2013, pp. 1623-1624.

(38) V. anche *Raccolta dei lavori preparatori del Codice civile del Regno d'Italia*, Palermo e Napoli, Giuseppe Pedone Lauriel e C. Editori, 1868, spec. p. 108 (seduta del 27 aprile 1865: intervento di Precerutti).

tando il doppio grado di giurisdizione e sottolineando la «tanta importanza» dell'atto (art. 213 ss. cod. 1865) (39).

L'adozione è così confermata nell'ordinamento unitario in una cornice, fatta di precisi limiti (assenza di discendenti legittimi e legittimati, requisiti di età per l'adottante, maggiore di cinquant'anni e almeno più vecchio di diciotto anni dell'adottato, che doveva essere a sua volta più che diciottenne, divieto di adottare figli nati fuori dal matrimonio, aggiunta del cognome dell'adottante al proprio, conservazione dei vincoli con la famiglia d'origine verso la quale l'adottato ha gli stessi diritti e doveri ecc., espressa anche dalla necessità del consenso dei genitori o dell'eventuale coniuge se viventi: artt. 202, 206, 208, 212), che rivela anche l'intenzione di circondarla di una serie di formalità per evitare scelte affrettate.

Sotto il vigore del codice del 1865 all'istituto non arride una grande fortuna: ne *Il codice civile annotato*, pubblicato nel 1868, composto dall'avvocato Vincenzo Cattaneo «coll'opera e consiglio» dell'avvocato Carlo Borda e di altri avvocati, assai scarno sugli artt. 202-219, si esordisce nella prima *annotazione* osservando che «L'adozione, essendo un atto rarissimo, reputiamo senza frutto per foro maggiori annotazioni delle poche che faranno seguito, lasciando alla dottrina ed alle scuole le più ampie nozioni» e descrivendo l'iter pieno di ostacoli durante i lavori preparatori fino alle «istanze» della Commissione del Senato, «sostenute anche dalle parole di Napoleone I, allora Console, al Consiglio di Stato di Francia (*relazione Vigliani...*)». L'accento è infine posto sull'altra delicata questione, «una delle... più agitate e dubbie del codice civile francese», del divieto di adottare i figli nati fuori di matrimonio (art. 205), risolta «secondo i fondamentali e veri principii dell'adozione: la legge in sostanza dice: *riconoscete, non adottate*» (40).

(39) GIANZANA, *Codice civile preceduto dalle Relazioni ministeriale e senatoria*, III. *Verballi*, p. 98: ivi i verbali del 27 aprile 1865.

(40) Cfr. VINCENZO CATTANEO-CARLO BORDA, *Il codice civile annotato*, parte prima, libro I e II, Torino, Società- L'Unione tipografico-Editrice, 1868, spec. pp. 169-171.

Quanto alla giurisprudenza, se ne occupa raramente, più volte per ribadire la necessità che l'applicazione segua i principi fondamentali che ne sono alla base. Così, tra il 1883 e il 1884, si dibatte se, in presenza di un'adozione, avvenuta in vigore di una legge, l'austriaca, che stabiliva nell'adottante l'obbligo degli alimenti verso i figli dell'adottato, l'adottante, cambiato il codice che limita l'obbligo al solo adottato, sia ancora gravato da tale obbligo: il Tribunale di Milano, nel 1883, dà una risposta positiva, la Cassazione di Torino, nel 1884, approva, in sede d'impugnazione, la sentenza ambrosiana; la dottrina, rappresentata dalla firma autorevole di Francesco Ricci, si schiera contro un simile orientamento (41).

Un certo Avv. Borrè, annotando su *Il Foro Italiano* l'ultima decisione, da un canto elogia la sentenza della suprema Corte Subalpina per l'interpretazione «vera e profonda» data delle disposizioni del codice austriaco in materia, tuttavia biasimate quali espressione di «quella specie di architettura lorda e barocca, alla quale potria convenire l'epiteto di *rococò del giure*», dall'altro coglie l'occasione per denunciare la sostanziale inutilità dell'istituto, del quale traccia un breve profilo storico dall'antica Roma ai suoi tempi. La stessa ricostruzione a grandi tratti di queste vicende, condotta avendo a nome ispiratore Montesquieu e l'*Esprit des loix*, lo porta a concludere, proprio mostrando il suo percorso irto di difficoltà attraverso le varie epoche, per un suo mancato adattamento all'evolversi coevo del costume. Costata i relativamente limitati effetti e scopi della disciplina attuale, e l'altrettanto limitata applicazione fatta, sulla scorta dei dati raccolti dalla Relazione Zanardelli del 1882 riguardo al contenzioso degli anni precedenti, ove «dell'adozione non vi ricorre parola», e rafforza il suo dire rifacendosi a quanto Francesco Bianchi, celebrato giurista del tempo, aveva da poco scritto, a sua volta riecheggiando le parole del Maleville: «alla trasmissione del nome niuno vorrebbe oggidi, per certo, attribuire troppa importanza. Un nome illustre, tramandato naturalmente per le relazio-

(41) Corte d'appello Milano 18 aprile 1883, in «Giurisprudenza Italiana», 36 (1884), II, coll. 324-327; Cass. Torino 3 dicembre 1884, in «Giurisprudenza Italiana», 37 (1885), I, 1, coll. 124-127.

ni del sangue, onora solo chi colle virtù delle sue opere sappia mostrarsene degno, e forma allora una bella e legittima compiacenza, anche per chi lo trasmette. Ma un nome dato, e preso da estraneo a estraneo, non potrebbe di per sé significare altro che un'illusione di vanità... Si crede forse – diceva giustissimamente il Maleville – che il titolo di padre dato dalla legge, ma pur sempre tacitamente contraddetto dalla natura, basterà per trasmettere con esso tutti i sentimenti della paternità? Un uomo potrà egli dire, vedendo un suo figlio adottivo: – ecco il sangue del mio sangue, e l'ossa delle mie ossa? E quella misericordia inesauribile che ne fa dimenticare tutti i travimenti al primo segno di ravvedimento, l'avrò io mai per un figlio adottivo, la cui condotta crudelmente mi convinca dell'errore in cui caddi, o tronchi tutte le mie speranze?» (42)

Si è accennato allo scarsissimo contenzioso in materia, indice di un altrettanto limitatissimo impiego; ma qualche sporadica decisione non manca: così, nel 1896, il Tribunale civile di Napoli, pur dichiarando poi inammissibile l'azione diretta a far annullare un'adozione per la presunta relazione adulterina dell'adottante con la madre naturale dell'adottato per mancanza dei presupposti necessari (come un principio di prova per iscritto per poter poi provare mediante testimoni l'illiceità del movente), dichiara la validità in astratto dell'azione, «proposta da chi v'abbia legittimo interesse» e possa provare nei termini di legge il movente illecito (43).

D'altra parte, posto il requisito del non avere figli al momento dell'adozione, ne consegue la sua validità se la moglie dell'adottante era incinta al tempo dell'atto: in questo senso si pronuncia la Corte d'appello di Trani, ma la dottrina, anche in questo caso rappresentata da Francesco Ricci, sostiene il contrario rifacendosi al carattere ecce-

(42) P. A. BORRÈ, nota a *Corte di Cassazione Torino* 3 dicembre 1884, in «Foro italiano», 10 (1885), I, coll. 221-230; FRANCESCO BIANCHI, *Corso elementare di codice civile italiano*, IV, Parma, Tip. di P. Grazioli, 1876, spec. p. 11.

(43) Trib. civ. di Napoli, 9 marzo 1896, in «Giurisprudenza Italiana», 48 (1896), I, 2, coll. 331-336. V. STEFANO SOLIMANO, *Bianchi, Francesco Saverio*, in *DBGI*, pp. 249-250 e spec. ID., *Tra esegesi e sistema? Cultura giuridica e metodo scientifico di Francesco Saverio Bianchi (1827-1908)*, in «Jus», 57 (2010), 1-2, pp. 203-248.

zionale tanto del principio *Conceptus pro iam nato habetur* quanto – si badi bene – della facoltà di adottare, entrambi quindi da non interpretare estensivamente: è questo il motivo per cui non resta che ricorrere ai principi generali di diritto che «stanno, nel caso, a favore della prole legittima, o di quella adottiva?» La risposta per il civilista è quasi scontata poiché «la filiazione naturale e legittima merita preferenza su quella fittizia, quindi non esitiamo a risolvere il dubbio in favore di quella» (44).

La dottrina parimenti non riesce a ‘metabolizzare’ del tutto l’istituto. Lo stesso Francesco Ricci, illustre commentatore del codice civile e autore, a partire dal 1877, di un *Corso teorico-pratico* di valore, ristampato più volte, ancora può scrivere: «L’adozione non è che una filiazione fittizia creata dalla legge. Simili creazioni che non rispondono alla realtà delle cose, che alterano anzi i rapporti che la natura pone tra gli uomini, è desiderabile che spariscano dalle legislazioni di popoli liberi. Lo scopo delle leggi non è quello di creare nuovi vincoli, bensì l’altro di regolare i rapporti che nascono tra gli uomini dal civile consorzio. La filiazione non é, né può essere che opera della natura: perché dunque il legislatore vuole esso arrogarsi il diritto di creare una filiazione civile che non risponde ai fini di natura, ma li avversa anzi, siccome quella che allontana gli uomini dal matrimonio?». Ma aggiunge: «Ad ogni modo, se è sperabile su questo punto una riforma nel nostro Codice, è debito però dell’interprete accettare le disposizioni quali sono nella legge, indagarne i motivi e scoprirne le applicazioni... » (45). Ma Bianchi – lo abbiamo appena visto – non mostra opinione differente, né Emidio Pacifici Mazzoni (faccio riferimento alla V edizione delle sue *Istituzioni di diritto civile italiano*, pubblicate, nel VII volume, nel 1927), si discosta da simile orientamento anche laddove, senza prendere una posizione contraria nei confronti dell’istituto, commenta: «Imita la natura, ma in modo assai imperfetto»; nelle *Note aggiunte*, dopo un rapido *excursus* storico sulle sue vicende attraverso i secoli a partire

(44) Trani, 21 aprile 1882, «Giurisprudenza Italiana», 35 (1883), II, 2, coll. 187-193. Cfr. FRANCESCO RICCI, *Corso teorico-pratico di diritto civile*, vol. I, nuova ed. riveduta, Torino, UTET, 1907, p. 205.

(45) RICCI, *Corso teorico-pratico di diritto civile*, vol. I, p. 203.

dal diritto romano classico, si conclude, a cura degli *annotatori* Venzi e Franco: «Ancor oggi dagli scrittori si discute se convenga mantenerlo nella nostra legislazione, tanto più che è pochissimo praticato...». Si tratta di constatazione comune, nei decenni precedenti, a molti giuristi, che discutevano se convenisse mantenerlo nella nostra legislazione (46).

Il quadro che ne esce dalla trattazione svolta da Bartolomeo Dusi e da Biagio Brugi nel classico *Il diritto civile italiano secondo la dottrina e la giurisprudenza*, risalente al 1924, pone in risalto in termini simili la modesta applicazione: attingendo ai dati statistici si rileva come «in tutto il Regno le Corti d'appello annualmente non approvano che poco più di cento adozioni. Supponendo che ciascun figlio adottivo dopo l'adozione viva in media ancora 25 anni, si avrebbero all'incirca due-milacinquecento figli adottivi attualmente viventi»; d'altro canto, come è già emerso da queste pagine, gli annali della giurisprudenza non ci offrono che pochi esempi di questioni giuridiche in materia di adozione. Ma, snocciolati dati, non positivi, si conclude ugualmente per un mantenimento dell'istituto, circondato, nel regime del codice Pisanelli, da molte precauzioni, sì da non ledere diritti ed aspettative degne di protezione, e indirizzato non ad altro che «ad uno scopo di filantropia»: «Perché adunque togliere un istituto che tanto armonizza con le più nobili aspirazioni dell'epoca presente?» (47).

Intanto la legislazione postbellica, espressione delle necessità vive della comunità sorte dalle rovine e dai lutti della prima guerra mondia-

(46) BIANCHI, IV.14 (I ed.); EMIDIO PACIFICI MAZZONI, *Istituzioni di diritto civile italiano* (V ed. a cura di GIULIO VENZI-PAOLO FRANCO), VII parte 2°, Torino, UTET, 1927, p. 119, 139. V. inoltre GIUSEPPE GUARNIERI, *Contro l'adozione*, in «Scienza del diritto privato», I, fasc. VIII, p. 467 ss. (v., ad attestato di una militanza scientifica dell'Avv. Guarnieri, sulla stessa annata della rivista, fasc. IX, ID., *Appunti al progetto Gianturco sulla ricerca della paternità*, pp. 528-536 (sulla sua partecipazione alla Rivista a partire dal fasc. VIII, quello su cui scrive *Contro l'adozione*, v. PAOLO GROSSI, «La scienza del diritto privato». *Una rivista-progetto nella Firenze di fine secolo 1893-1896*, Milano, Giuffrè, 1988, spec. p. 11); RAFFAELLO GIOFFREDI, *La funzione sociale dell'adozione*, Napoli, G.M. Priore, 1900 (estr. da «La domenica giudiziaria», 4.44-51 (1900); A. SISTO, *L'adozione e la sua funzione sociale*, Venezia, 1904.

(47) DUSI- BRUGI, *Della filiazione e dell'adozione*, p. 984.

le, sembra non trascurare le opportunità offerte da norme esistenti e tuttavia da modificare per far fronte alle nuove esigenze.

Nasce così la l. 31 luglio 1919 n. 1357, che introduceva una speciale adozione degli orfani di guerra e dei figli nati fuori dal matrimonio durante il periodo bellico: la deroga di maggior rilievo rispetto al regime vigente era contenuta nell'art. 1°, che consentiva l'adozione di persone minori di diciotto anni. Gli scopi della legge e della deroga stabilita in rapporto al regime del codice Pisanelli si precisano in tutta la loro concretezza indicando le attribuzioni del giudice delle tutele, tenuto a svolgere una relazione sui singoli casi sottoposti alla sua competenza, esito delle «indagini più accurate per accertarsi che l'adozione sia per riuscire di vantaggio all'orfano, anche con riguardo alle condizioni economiche dell'adottante, dovendosi escludere l'adozione da parte di chi sia in condizione di trarre personale profitto dalla pensione spettante all'orfano o dal patrimonio che egli possieda»; segue, a distanza di un mese, la circolare del Ministro dell'Interno, volta a precisare i contenuti e i limiti della legge, di cui si rivendicano «le alte e provvide finalità» all'origine dell'emanazione. In essa è palese la preoccupazione per le possibili sue applicazioni distorte, che sono espresse senza mezzi termini: «l'adozione può essere una delle più provvide forme di assistenza degli orfani di guerra e quella che maggiormente concorda col principio consacrato nell'art. 16 della legge 18 luglio 1917, n. 1143; ma potrebbe costituire il peggior danno per l'orfano adottato, se determinata da obliqui scopi di sfruttamento e se gli interessi dell'orfano stesso sieno sottratti all'assidua vigilanza cui la menzionata legge gli dà diritto» (48).

(48) Cfr. *Lex*, a. V.2 (1919), pp. 890-891; v. anche ivi, pp. 1109-1112, la circ. del Ministro dell'interno 20 agosto 1919 *Norme per l'adozione degli orfani di guerra inferiori agli anni diciotto*; ROBERTO DE RUGGIERO, *Deroghe al codice civile in materia di adozione e di tutela*, in *Atti della R. Accademia di Napoli*, 46 (1920), p. 417 segg.; VITTORIO POLACCO, *Delle riforme da apportare all'istituto dell'adozione*, in *Atti del R. Ist. veneto di scienze e lettere*, 82 (1922-23), p. 679 segg. Sulla legislazione di guerra v. Roberto Bonini, *Disegno storico del diritto privato italiano (dal Codice civile del 1865 al Codice civile del 1942)*, Bologna, Patròn editore, 1990, p. 40 ss. (ivi bibliografia più specifica).

Nella delega per apportare opportuni emendamenti al Codice civile del 1865, chiesta a nome del Governo dal ministro della Giustizia e degli affari di culto Oviglio nella seduta della camera dei deputati del 10 febbraio 1923, due punti da modificare sono indicati proprio nella condizione giuridica dei figli naturali e nell'adozione. La Commissione costituita, prendendo atto della scarsa diffusione dell'istituto nonostante le opportunità create in conseguenza della Grande Guerra, ne deduce comunque «esser sentimento di molti che una famiglia fittizia non possa sostituire una famiglia naturale» ma ne riconferma l'opportunità motivata dal fatto che «si fonda pur sempre su un principio di benevolenza sociale ed ha per iscopo l'assistenza civile». Esaminata, per una visione comparatistica adeguata, la normativa dello svizzero *ZGB*, del tedesco *BGB* e la novella austriaca del 1914, propone un nuovo regime, espressione soprattutto dell'opinione personale del relatore L. Rossi: si deve discutere sul limite d'età dell'adottando, sull'abbassamento di quello dell'adottante ai quaranta anni, sulla conservazione o l'abbandono del nome dell'adottando secondo la volontà delle parti, sulla necessità o meno, in alcuni casi, del consenso del coniuge dell'adottante, sulla possibilità di adottare i figli illegittimi nei casi in cui sia permesso il riconoscimento, su una semplificazione della procedura (49).

Intanto, nei primi decenni del Novecento si va sviluppando in Europa una maggiore consapevolezza degli scopi dell'istituto e della sua utilità.

In Inghilterra, con l'*Adoption of Children Act* del 4 agosto 1926, si introduce l'adozione solo per i minori d'età e nel prevalente interesse di questi; nell'Unione sovietica, con il codice del 1926, si disciplina l'adozione nell'esclusivo interesse del minore; in Francia, per provvedere ad analoghe esigenze, già nel 1916 Durafour ed altri deputati avevano presentato un progetto sull'adozione dei minori, rispondente a scopi simili a quelli della nostra affiliazione, non coronato da un immediato seguito, mentre, un po' di anni dopo, quasi in contemporanea con i nostri lavori codificatori, diviene operativo un istituto nuovo, la

(49) Si cita, a titolo esemplificativo, DUSI-BRUGI, *Della filiazione*, p. 985, ove si dà l'opportuno rilievo all'insieme delle proposte emerse.

légitimation adoptive (artt. 368-370 *Code civil*, modificato con d. 28 juillet 1939, l. 8 août 1941 e l. 23 avril 1949), destinata ad avere molto successo nella pratica.

Come Trabucchi all'epoca rilevava, era «l'ultimo risultato nell'evoluzione di un'idea che vuole riconosciuto un rapporto diverso, più forte dell'adozione, quando il vincolo legale di parentela è creato a vantaggio di chi è privo di una famiglia naturale». Si trattava di una specie di adozione, concessa dal Tribunale, tale da troncane i legami dell'adottato con la famiglia naturale (fatti salvi tuttavia gli impedimenti al matrimonio): il minore era accolto nella nuova famiglia come figlio legittimo, ma gli ascendenti degli adottanti avevano facoltà di non aderire alla legittimazione. Rispetto all'affiliazione italiana erano comunque diversi gli effetti e le condizioni (età minore di cinque anni per l'adottato e qualità di coniugi per gli adottanti).

Ho accennato in pochi tratti all'Europa: ma anche in Italia le cose vanno cambiando.

Con la l. n. 2277/1925 si istituisce l'Opera Nazionale Maternità e Infanzia, destinata ad assistere i minori legittimi; nel 1927 prende vita l'Istituto Provinciale per la Protezione e l'Assistenza all'infanzia (IPPAI) per i minori 'illegittimi'; negli anni successivi si costituisce l'Ente Nazionale Assistenza Orfani Lavoratori (ENAOLI); un'ulteriore tappa significativa per una tutela pubblica rivolta ai soggetti di età minore è la creazione del Tribunale per i minorenni, organo giurisdizionale specializzato, avvenuta nel 1934 sull'onda di uno sviluppo progressivo a livello internazionale a partire dal 1899.

La stessa Commissione Reale per la riforma del libro I del codice civile del 1865 manifesta un atteggiamento di grande apertura a dimostrare l'avvenuta inversione di tendenza: nei lavori preparatori sono ribaditi il ruolo utile dell'istituto e l'opportunità di mantenerlo in vita.

Al termine dei suoi lavori nel 1930, la Commissione ne registra l'applicazione alquanto scarsa nella pratica, causata «dalle prevenzioni e dai sospetti con cui l'istituto, dopo un iniziale tentativo di pura e semplice soppressione, venne accolto nel codice, ... irretito in un numero piuttosto eccessivo di vincoli e restrizioni»: si decide perciò di

procedere ad «innovazioni piuttosto ampie e profonde», con l'intento di dar seguito alla tendenza 'filantropica' emersa già – lo si ricorda – nella Commissione senatoria dei lavori del Codice Pisanelli, e di «liberarla nella maggior misura possibile da quei vincoli e da quelle restrizioni ed informarne il regolamento a semplificazioni idonee a secondarne e promuoverne l'applicazione», nel rispetto dei «limiti imposti dall'osservanza di altri principi ritenuti di prevalente importanza».

Si vuole prendere atto e adeguarsi sì alle più recenti esperienze legislative straniere ma evitando di cadere, per così dire, nell'eccesso opposto, riscontrato, ad avviso di chi scrive la *Relazione*, in qualche intervento legislativo straniero. Si accoglie – lo si precisa – solo «il tipo tradizionale di adozione, cioè dell'assunzione di altri in figlio», si contempla quella, volontaria, non consequenziale dunque, in nipote, a favore dei discendenti legittimi dell'adottato nati prima dell'omologazione dell'adozione e in quel momento maggiori di sedici anni, come pure ai suoi figli naturali (art. 350-351 progetto I libro cod. civile 1930), e si esclude quella in fratello, «estranea alle nostre costumanze» (così si dice), forse con una non adeguata conoscenza della tradizione dell'*adfratatio*, tuttavia ormai spenta (50).

Quello che segue fa sempre parte di un passato, pure se recente, ma l'istituto, disciplinato gradualmente secondo nuove prospettive e sempre più volto a dare centralità all'interesse del minore, dalla l. 2 giugno 1967 n. 431 alla l. 4 maggio 1983 n. 184 (ancora modificata dalla l. n. 149 del 2001), rivela il suo ruolo più spiccatamente assistenziale e comunque meno egoistico, mutato profondamente rispetto a secoli di 'sonnolenza' e rivitalizzato perché possa adempiere a più articolate funzioni nella società attuale: la 'perfezione' non può dirsi raggiunta, le difficoltà frapposte ad un uso più rapido delle procedure possono a volte scoraggiare chi vi vorrebbe ricorrere ma nel nostro futuro, così incerto nell'evoluzione tumultuosa del diritto e dei costumi, e della stessa scienza, non vedo una sua scomparsa.

(50) *Codice civile. Primo libro. Progetto e Relazione*, Roma, 1931, pp. 109-120 (*Progetto*), spec. p. 116 (artt. 350-351); indi *Ibidem, Relazione sul Progetto*, pp. 170-171.